



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 12 del 25/06/2021, con oggetto MINISTERO DELLA CULTURA - Affidamento in regime di in house providing ad Ales S.p.A. del servizio di supporto finalizzato alla realizzazione di un progetto per il miglioramento della fruizione per il Vittoriano e Palazzo Venezia per il periodo 1° luglio 2021- 31 dicembre 2021 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0004958 - Ingresso - 30/06/2021 - 13:09 ed è stato ammesso alla registrazione il 04/08/2021 n. 199 con la seguente osservazione:

"Acquisiti gli atti i documenti e i chiarimenti prodotti da codesta Amministrazione, è stato ammesso a visto e conseguente registrazione il decreto in oggetto. Pur registrando un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. n. 169/2019 – che annovera “gli istituti dotati di autonomia speciale” di cui all'articolo 33, comma 3, lettera a) tra gli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero – e lo stesso art. 33 che li colloca all'interno del Capo VI del citato Regolamento, dedicato alla disciplina degli Istituti centrali, si è ritenuto di superare le questioni preliminari (evidenziate nell'atto di rilievo prot. 5258 del 23/07/2021) sulla competenza territoriale di quest'Ufficio di controllo in ragione della chiarita natura periferica di codesto Istituto; ciò anche alla luce di quanto già affermato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 42/2021/PREV) circa l'ambito della propria competenza ad esercitare il controllo preventivo di legittimità in base all'art. 2, comma 3 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.). Nel merito, nel prendere atto di quanto rappresentato su tempistica e procedura dell'affidamento, si è tenuto anche conto, nel caso di specie, di evidenti ragioni di correttezza amministrativa, desumibili, tra l'altro, dall'oggetto della convenzione. Si fa riserva, in ogni caso, pro futuro, di una più approfondita valutazione, nei limiti ammessi in tale sede, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 930 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che esclude l'applicazione del comma 2 dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per gli affidamenti disposti da codesto Ministero in favore di Ales S.p.a., dovendosi rammentare, comunque, in termini generali, il vincolo posto all'azione amministrativa dai criteri di economicità ed efficacia richiamati dall'art. 1 della legge n. 241/1990. Si richiama, infine, pur a fronte delle evidenziate peculiarità del settore in questione, l'esigenza di un'attenta programmazione delle attività amministrative di competenza e di gestione dei rapporti contrattuali compatibile con la tempistica di legge del controllo preventivo demandato a questa Corte".

Il Consigliere Delegato
ALESSANDRO FORLANI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
OTTAVIO CALEO
(Firmato digitalmente)

